

rispettato. È però necessario che gli atti aventi efficacia retroattiva contengano nella motivazione, espone in modo chiaro e non equivoco, le considerazioni che giustificano tale efficacia.

Orbene, il regolamento (CEE) n. 744/87, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86 che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente

dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna, non indica i motivi per cui le nuove modalità di percezione della tassa suddetta da esso stabilite devono applicarsi agli operatori che hanno esportato latte non scremato nel mese precedente la sua emanazione. Ne consegue che il regolamento (CEE) n. 744/87 non soddisfa il requisito della motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato e che l'ultimo comma dell'art. 3 è invalido in quanto dichiara che il regolamento si applica dal 12 febbraio 1987.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nei procedimenti riuniti C-260/91 e C-261/91*

Indice

I — Antefatti e procedimento	I - 1889
A — Gli antefatti	I - 1889
B — I procedimenti dinanzi ai giudici nazionali	I - 1889
C — Il procedimento dinanzi alla Corte	I - 1890
II — La normativa	I - 1890
A — L'atto di adesione	I - 1890
1. Il fondamento degli importi compensativi «adesione»	I - 1890

* Lingua processuale: lo spagnolo.

DIVERSINTE E IBERLACTA

2. Gli altri provvedimenti provvisori	I - 1891
3. L'entrata in vigore dei provvedimenti agricoli	I - 1891
B — La normativa sugli importi compensativi «adesione»	I - 1891
1. Il principio	I - 1891
2. La situazione nel settore del latte	I - 1892
C — La normativa che ha istituito la tassa speciale	I - 1892
1. Il regolamento originario	I - 1892
2. La proroga del regolamento originario	I - 1893
3. Il regolamento contestato	I - 1893
III — Osservazioni scritte presentate alla Corte	I - 1893
A — Osservazioni generali	I - 1893
1. Argomenti della Diversinte e della Iberlacta	I - 1894
2. Argomenti della Commissione	I - 1894
B — Sulla mancanza di motivazione	I - 1895
1. Osservazioni della Diversinte e della Iberlacta	I - 1895
2. Osservazioni del governo ellenico	I - 1895
C — Sulla retroattività della normativa	I - 1895
1. Osservazioni comuni	I - 1895
	I - 1887

2. Sulla condizione relativa allo scopo da raggiungere	I - 1896
a) Osservazioni della Diversinte e della Iberlacta	I - 1896
b) Osservazioni del governo ellenico	I - 1896
c) Osservazioni della Commissione	I - 1896
3. Sulla condizione relativa al legittimo affidamento	I - 1896
a) Osservazioni della Diversinte e della Iberlacta	I - 1896
b) Osservazioni del governo ellenico	I - 1897
c) Osservazioni della Commissione	I - 1897
D — Proposte di soluzione	I - 1897
1. Proposta della Diversinte e della Iberlacta	I - 1897
2. Proposta del governo ellenico	I - 1897
3. Proposta della Commissione	I - 1898
IV — Risposte ai quesiti della Corte	I - 1898
A — Quesito alla Diversinte e alla Iberlacta	I - 1898
B — Quesito al governo ellenico	I - 1899
C — Quesiti alla Commissione	I - 1899

I — Antefatti e procedimento

A — *Gli antefatti*

Le ricorrenti nelle cause principali, Diversinte SA (in prosieguo: la «Diversinte») e Iberlacta SA (in prosieguo: la «Iberlacta») sono società di diritto spagnolo che trattano latte in polvere.

Dal 28 febbraio al 10 marzo 1987 la Iberlacta ha esportato nella Repubblica federale di Germania 207 t di latte in polvere contenente il 12% di grassi, che era stato denaturato mediante aggiunta di farina di sangue e di pesce. Un prodotto del genere è destinato all'alimentazione degli animali.

Dal 3 al 5 marzo 1987 la Diversinte, dal canto suo, ha esportato 120 t dello stesso prodotto con la stessa destinazione.

Per queste operazioni la Diversinte e la Iberlacta hanno dovuto pagare gli importi contemplati dalla normativa comunitaria in vigore a quell'epoca, cioè gli importi compensativi monetari e gli importi compensativi «adesione».

Il 17 marzo 1987 veniva pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86, che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna (GU

L 75, pag. 14, in prosieguo: il «regolamento contestato»). A norma di questo regolamento, la tassa che colpiva fino a quel momento l'esportazione di latte scremato «importato in Spagna e denaturato in base alla normativa spagnola anteriormente al 1° marzo 1986», era estesa a tutto il latte in polvere esportato dalla Spagna ed avente la stessa origine, a prescindere dal tenore di grassi. L'art. 3 di questo regolamento lo rendeva applicabile a decorrere dal 12 febbraio 1987.

In conformità del regolamento, l'Administración principal de Aduanas de la Junquera (l'ufficio doganale della Junquera), convenuta nella causa principale, invitava la Diversinte e la Iberlacta a pagare la tassa, cioè, rispettivamente, 17 665 200 PTA e 30 472 470 PTA. Le due imprese pagavano pur contestando il principio: a loro parere, il regolamento era invalido perché era retroattivo, senza possedere i requisiti che secondo la Corte consentono la retroattività.

B — *I procedimenti dinanzi ai giudici nazionali*

La Diversinte e la Iberlacta presentavano allora al Tribunal económico administrativo provincial de Gerona (Spagna) domanda di rimborso, sempre invocando l'invalidità del regolamento contestato. Con due sentenze distinte in data 3 novembre 1988, questo giudice respingeva le domande; esso si considerava infatti incompetente a sindacare la validità della normativa comunitaria.

Le due imprese interponevano appello dinanzi al Tribunal económico administrativo central di Madrid.

In due ordinanze del 2 ottobre 1991, detto tribunale ricorda anzitutto la giurisprudenza della Corte relativa al legittimo affidamento (sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74, *Comptoir national technique agricole*, Racc. pag. 533) e alla non retroattività degli atti comunitari (sentenze 25 gennaio 1979, causa 98/78, *Racke*, Racc. pag. 69, e causa 99/78, *Decker*, Racc. pag. 101; e 12 novembre 1981, cause riunite 212/80 -217/80, *Meridionale Industria Salumi e a.*, Racc. pag. 2735). Indi esso invita la Corte a pronunciarsi sulla «validità della retroattività dell'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744».

— il 31 gennaio 1992 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agente;

— il 24 febbraio 1992 dalla *Diversinte SA* e dalla *Iberlacta SA*, con gli avv. ti Erik H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam (Paesi Bassi) e H. J. Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo «Hoge Raad der Nederlanden».

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa tuttavia ha deciso di porre dei quesiti alla *Diversinte* ed alla *Iberlacta*, al governo ellenico ed alla Commissione.

C — *Il procedimento dinanzi alla Corte*

Le ordinanze del Tribunal económico administrativo central di Madrid sono state registrate nella cancelleria della Corte il 14 ottobre 1991.

Con ordinanza 4 novembre 1991, il presidente della Corte ha deciso di riunire le due cause ai fini delle fasi scritta e orale, come pure della sentenza.

A norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte:

— il 27 gennaio 1992 dal governo ellenico, rappresentato dal Consiglio giuridico dello Stato in persona del viceconsigliere giuridico Vassileios Kontolaimos e dal suo mandatario giudiziario, signor Ioannis Chalkias;

II — *La normativa*

A — *L'atto di adesione*

1. Il fondamento degli importi compensativi «adesione»

Il capitolo 3 del titolo II della quarta parte dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti del Trattato (GU L 302, in prosieguo: P«Atto di adesione») è dedicato ai provvedimenti transitori relativi all'agricoltura. Una sezione I comprende norme generali, mentre la sezione II contiene disposizioni relative a talune organizzazioni comuni di mercato. L'art. 68 dispone al n. 1:

«Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 70, i prezzi da applicare in Spagna sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto sotto il regime nazionale precedente (...)».

L'art. 70 stabilisce poi un congegno di ravvicinamento graduale dei prezzi spagnoli a quelli comunitari.

Fino a che questi prezzi non siano divenuti identici, sono dovuti degli importi compensativi sugli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e la Comunità. In proposito l'art. 72 stabilisce:

«Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali, nella sezione II, è fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalità:

1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli da 68 a 70, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna e fra la Spagna e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi comuni (...)».

2. Gli altri provvedimenti provvisori

L'art. 90 dello stesso Atto di adesione dispone al n. 1 che misure transitorie possono essere adottate qualora si rivelino

«necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Spagna a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente capo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà nella Comunità». Esso precisa che «tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non può andare oltre questa data».

3. L'entrata in vigore dei provvedimenti agricoli

L'Atto di adesione è entrato in vigore il 1° gennaio 1986, ma a norma del suo art. 394 l'applicazione in Spagna delle disposizioni di diritto agricolo è stata differita al 1° maggio 1986.

B — *La normativa sugli importi compensativi «adesione»*

1. Il principio

L'applicazione degli importi compensativi «adesione» è disciplinata dal regolamento (CEE) della Commissione 11 novembre 1985, n. 3153, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari (GU L 310, pag. 4).

All'art. 6 di questo regolamento, il regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1986, n. 590, che modifica vari regolamenti agromonetari in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 58, pag. 1), ha aggiunto il seguente paragrafo:

«Per importi compensativi adesione si intendono tutti gli importi fissati in ECU nel quadro dell'adesione di nuovi Stati membri ed applicabili negli scambi:

— tra la Comunità dei Dieci e i nuovi Stati membri,

— tra i nuovi Stati membri,

e

— tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi».

2. La situazione nel settore del latte

Per quanto riguarda in particolare i prodotti lattiero-caseari, gli importi compensativi «adesione» sono stati fissati dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 febbraio 1986, n. 466, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna (GU L 53, pag. 23).

In base a questo regolamento è stato adottato il regolamento (CEE) della Commissione 7 maggio 1986, n. 1378, che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna applicabili nella campagna lattiera 1986/1987 (GU L 120, pag. 37). L'allegato di questo regolamento stabilisce gli importi compensativi «adesione»: il latte in polvere dal tenore in peso di grassi superiore all'1,5 e inferiore o pari al 29% è colpito da un importo compensativo «ade-

sione» di 57,87 ECU il quintale. Va tuttavia osservato che, a norma di questo allegato, il latte in polvere con tenore in peso di grassi inferiore o pari all'1,5% (cioè il latte scremato in polvere) non è colpito da alcun importo compensativo adesione quando è destinato all'alimentazione degli animali.

C — *La normativa che ha istituito la tassa speciale*

1. Il regolamento originario

Constatando che quantità rilevanti di latte scremato in polvere erano state importate in Spagna anteriormente al 1° marzo 1986, dopo essere state denaturate per l'alimentazione degli animali, a dei prezzi inferiori a quelli d'intervento comunitario e considerando che era opportuno evitare che questo prodotto fosse riesportato in altri Stati membri senza importo compensativo «adesione» o in paesi terzi fruendo di una restituzione, il regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1986, n. 805, che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna (GU L 75, pag. 15, in prosieguo: il «regolamento originario») ha istituito, basandosi sull'art. 90 dell'Atto di adesione, come provvedimento transitorio, una tassa all'esportazione pari alla differenza fra il prezzo del prodotto importato ed il prezzo d'intervento negli altri Stati membri.

L'art. 1 di questo regolamento dispone:

«1. Per ogni esportazione, dalla Spagna verso i paesi terzi o verso il Portogallo o

verso uno stato membro della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, realizzata entro il 31 dicembre 1986, di latte scremato in polvere denaturato conformemente alle prescrizioni applicabili in Spagna prima del 1° marzo 1986, è riscossa una tassa al momento in cui viene accolta la dichiarazione d'esportazione.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica quando è fornita la prova che il latte scremato in polvere di cui trattasi è stato prodotto in Spagna».

L'art. 2 del regolamento fissa l'importo di questa tassa in 100 ECU il quintale di prodotto.

2. La proroga del regolamento originario

Alla fine del 1986 risultava tuttavia che quantitativi rilevanti del prodotto di cui trattasi erano ancora disponibili in Spagna. Perciò, col regolamento (CEE) 23 dicembre 1986, n. 3956, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86 con riferimento all'applicazione di una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna (GU L 365, pag. 57), la Commissione ha prorogato il sistema della tassa al 31 dicembre 1987.

3. Il regolamento contestato

Ritenendo poi che vi fosse motivo di estendere l'applicazione di questo regime a tutti i tipi di latte in polvere, indipendentemente dal loro tenore di grassi, purché fossero stati importati in Spagna prima dell'adesione e fossero denaturati, la Commissione adottava

il regolamento impugnato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 1987. Questo, nell'art. 1, sopprime la parola «scremato» nel titolo del regolamento originario, come pure nei nn. 1 e 2 dell'art. 1 dello stesso regolamento.

L'art. 2 dispone inoltre:

«In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1378/86, gli importi compensativi adesione ivi stabiliti non si applicano al latte in polvere importato dalla Spagna e denaturato conformemente alla normativa spagnola anteriormente al 1° marzo 1986».

Infine, come è noto, l'art. 3 stabilisce:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 1987».

III — Osservazioni scritte presentate alla Corte

A — Osservazioni generali

La Diversinte e la Iberlacta, da un lato, e la Commissione, dall'altro, espongono la ragion d'essere ed il contesto della tassa sul latte in polvere proveniente dalla Spagna.

1. Argomenti della *Diversinte* e della *Iberlacta*

La *Diversinte* e la *Iberlacta* espongono che, poco prima dell'adesione della Spagna, e quindi senza pagare i prelievi comunitari all'importazione, un'impresa, a quanto pare belga, vi aveva importato dagli Stati Uniti circa 50 000 t di latte scremato in polvere denaturato, cioè circa cinque volte la quantità del latte in polvere venduta ogni anno in Spagna. Lo scopo sarebbe stato quello di riesportarlo dopo l'adesione per poter fruire in quel momento dei prezzi d'intervento o di restituzioni all'esportazione. La Commissione avrebbe cercato di reprimere questa speculazione istituendo una tassa pari alla differenza tra il prezzo d'importazione del prodotto in Spagna ed il prezzo d'intervento.

Questa tassa avrebbe messo gli speculatori nell'impossibilità di riesportare il prodotto come avevano intenzione di fare. Il blocco delle loro esportazioni avrebbe a sua volta causato la saturazione del mercato spagnolo del latte in polvere denaturato e, quindi, l'impossibilità per la *Iberlacta* e per la *Diversinte* di vendere la loro intera produzione sul mercato spagnolo, come avevano fatto fino a quel momento. Queste due imprese non avrebbero quindi avuto altra alternativa che quella di vendere le loro eccedenze fuori di tale mercato.

2. Argomenti della Commissione

La Commissione espone che, prima dell'adesione, la Spagna importava ogni anno, al prezzo del mercato mondiale, in media 17 000 t di latte scremato in polvere dena-

turato destinato all'alimentazione degli animali, ma durante i soli due mesi di gennaio e di febbraio 1986, cioè nei due primi mesi che hanno seguito l'adesione alla Comunità, però prima dell'entrata in vigore della normativa agricola, le importazioni dello stesso prodotto hanno superato le 45 000 t. Questo accumulo sarebbe stato puramente speculativo, giacché gli importatori non avevano dovuto pagare prelievi e potevano, dopo il 1° marzo 1986, fruire dei prezzi d'intervento o delle restituzioni all'esportazione. Non vi erano nemmeno importi compensativi «adesione» giacché il prodotto era destinato all'alimentazione degli animali. Sarebbe questo il motivo per cui la Commissione ha istituito la tassa speciale di 100 ECU, giacché il prezzo del prodotto importato era di circa 70 ECU il quintale e il prezzo d'intervento nella Comunità per lo stesso prodotto era a quell'epoca di 172,74 ECU il quintale.

Il fatto che il regolamento originario si riferisse unicamente al latte scremato in polvere era dovuto alla circostanza che tale era il prodotto che era stato importato.

Nel febbraio del 1987 la Commissione veniva a conoscenza della messa in vendita nel territorio comunitario di quantitativi estremamente rilevanti di latte in polvere denaturato originario della Spagna: queste operazioni avrebbero riguardato latte al quale erano stati aggiunti dei grassi, il che lo sottraeva alla nozione di latte «scremato», e permetteva di eludere il regolamento originario e quindi la tassa all'importazione. Gli esportatori avevano trovato il rimedio: piuttosto di esportare il loro prodotto pagando la tassa di 100 ECU il quintale, ma senza importi compensativi «adesione», essi ave-

vano preferito aggiungervi dei grassi, il che consentiva loro di non pagare la tassa ed implicava unicamente il pagamento di un importo compensativo «adesione» di 57,87 ECU il quintale.

È questo il motivo per cui la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, sopprimendo la parola «scremato» dal titolo e dalle disposizioni del regolamento originario: il prodotto era colpito dalla tassa all'esportazione indipendentemente dal tenore di grassi, ma si trovava con ciò stesso assoggettato a questo o quell'importo compensativo «adesione», donde la necessità di stabilire una deroga per quanto lo riguardava. Ciò spiega le disposizioni dell'art. 2 del regolamento.

Secondo la Commissione il dispositivo doveva applicarsi d'urgenza onde evitare che si sviluppasse dei movimenti speculativi sui prodotti di cui trattasi. Essa ha quindi deciso che si applicasse a decorrere dal 12 febbraio 1987, data in cui il progetto di regolamento era stato sottoposto al comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, e «aveva quindi potuto essere conosciuto dagli interessati».

B — Sulla mancanza di motivazione

1. Osservazioni della Diversinte e della Iberlacta

Basandosi sull'ordinanza del presidente della Corte 1° febbraio 1984, causa 1/84 R, Ilford (Racc. pag. 423), la *Diversinte* e la *Iberlacta* sostengono che il regolamento impugnato trasgredisce il principio della motivazione degli atti comunitari, principio sancito dall'art. 190 del Trattato CEE: infatti, esso non spiega affatto perché il regolamento si applichi a decorrere dal 12 febbraio anziché dal giorno della sua pubblicazione, 17 marzo.

2. Osservazioni del governo ellenico

Il *governo ellenico* condivide questo punto di vista. A suo parere, la motivazione del regolamento impugnato è troppo vaga per poter giustificare la retroattività.

C — Sulla retroattività della normativa

1. Osservazioni comuni

Tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte ricordano la sua giurisprudenza secondo la quale, in linea di principio, la certezza delle situazioni giuridiche osta a che la portata nel tempo di un atto comunitario sia stabilita a partire da una data anteriore alla pubblicazione, ma in via di eccezione il contrario è possibile purché siano soddisfatte due condizioni: che lo scopo da raggiungere lo esiga e che il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente fatto salvo.

Esse citano a questo proposito le sentenze 14 maggio 1975, *Comptoir national technique agricole*, soprammenzionata; 25 febbraio 1979, *Racke*, soprammenzionata, e *Decker*, soprammenzionata; 12 novembre 1981, *Meridionale Industria Salumi e a.*, soprammenzionata; 19 maggio 1982, causa 84/81, *Staple Dairy Products* (Racc. pag. 1763); 30 settembre 1982, causa 108/81, *Amylum/Consiglio* (Racc. pag. 3107); causa 110/81, *Roquette Frères/Consiglio* (Racc. pag. 3159); causa 114/81, *Tunnel Refineries/Consiglio* (Racc. pag. 3189); 16 febbraio 1982, causa 276/80, *Ferriera Padana/Commissione* (Racc. pag. 517); 14 luglio 1983, causa 224/82, *Meiko-Konservenfabrik* (Racc. pag. 2539); 22 febbraio 1984, causa 70/83, *Kloppenburg* (Racc. pag. 1075), e 11 luglio 1991, causa C-368/89, *Crispoltoni* (Racc. pag. I-3695).

Esse non sono tuttavia d'accordo sul punto se queste due condizioni siano nel presente caso soddisfatte.

2. Sulla condizione relativa allo scopo da raggiungere

a) Osservazioni della *Diversinte* e della *Iberlacta*

Secondo la *Diversinte* e la *Iberlacta*, la Commissione non può invocare una situazione di particolare gravità atta a giustificare la retroattività, come nel caso di cui alla sentenza 9 gennaio 1990, causa C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (Racc. pag. I-1).

Le due imprese sostengono infatti che le esportazioni di cui trattasi riguardavano quantitativi limitati, potevano difficilmente perturbare il mercato e di conseguenza non dovevano causare l'adozione di provvedimenti eccezionali quale la retroattività della tassa.

b) Osservazioni del governo ellenico

Il governo ellenico condivide questo punto di vista. A suo parere, lo scopo del regolamento impugnato non ne giustificherebbe l'applicazione retroattiva. A parte ciò, la data del 12 febbraio 1987 sarebbe arbitraria. Essa determinerebbe una disparità di trattamento fra gli operatori interessati.

c) Osservazioni della Commissione

La Commissione sostiene che la condizione relativa allo scopo da raggiungere è pienamente soddisfatta.

Essa ricorda che il regolamento originario aveva lo scopo di evitare che rilevanti quantità di latte scremato in polvere importato da pesi terzi in Spagna anteriormente al 1° marzo 1986 per motivi puramente speculativi fossero riesportati in altri Stati membri. Tuttavia, per eludere questo regolamento, bastava aggiungere al latte dei grassi. Di conseguenza, per far salvo lo scopo del regolamento originario, era indispensabile estenderlo a tutto il latte in polvere, indipendentemente dal tenore di grassi. È questo lo scopo perseguito dal regolamento impugnato.

Orbene, poiché il progetto di regolamento era stato sottoposto il 12 febbraio 1987 al comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, sarebbe stato necessario, per evitare che gli operatori interessati agissero prima ch'esso entrasse in vigore, che esso fosse applicato a decorrere da tale data, giacché, da quel momento, poteva essere conosciuto.

3. Sulla condizione relativa al legittimo affidamento

a) Osservazioni della *Diversinte* e della *Iberlacta*

Per quanto riguarda il legittimo affidamento degli operatori, la *Diversinte* e la *Iberlacta* sostengono che, prima della pubblicazione del regolamento impugnato, la Commissione

non aveva mai manifestato la propria intenzione di estendere ad altri tipi di latte l'applicazione della tassa che colpiva le esportazioni di latte scremato. Non ci si troverebbe quindi nella situazione della soprammenzionata causa Racke, in cui la Corte ha tollerato la retroattività poiché la Commissione aveva informato gli ambienti professionali prima dell'attuazione dei provvedimenti che essa contava di adottare. Orbene, nel presente caso, nemmeno le autorità doganali sarebbero state informate del nuovo campo di applicazione della tassa.

b) Osservazioni del governo ellenico

Il *governo ellenico* sostiene del pari che il regolamento impugnato lede il legittimo affidamento degli operatori, i quali devono poter contare su norme di concorrenza stabili.

c) Osservazioni della Commissione

Secondo la *Commissione*, gli operatori che abbiano tentato di speculare con un prodotto non comunitario non possono riporre il loro legittimo affidamento nella conservazione di un regolamento il quale aveva lo scopo di porre termine alle loro manovre, quando essi stessi modificano il loro prodotto per sottrarsi all'applicazione dello stesso regolamento. Gli operatori avrebbero dovuto aspettarsi che il legislatore, una volta avvertito, ristabilisse lo status quo. Così pure, a partire dalla sentenza 31 gennaio 1979, causa 127/78, Spitta (Racc. pag. 171), nessun operatore può sperare che il giudice protegga operazioni speculative rese possibili dallo sfruttamento della lettera della legge.

La Commissione sostiene inoltre che era suo dovere provvedere affinché l'effetto perse-

guito dal regolamento originario non fosse anticipatamente compromesso; essa non avrebbe quindi potuto tollerare alcun intervallo fra il momento in cui il progetto di regolamento aveva potuto essere conosciuto dagli interessati, cioè il 12 febbraio 1987, data in cui era stato sottoposto all'approvazione del competente comitato di gestione, e la pubblicazione ufficiale del regolamento. La Commissione si richiama in proposito alla sentenza della Corte 10 dicembre 1975, cause riunite da 95/74 a 98/74, 15/75 e 100/75, Union nationale des coopératives agricoles de céréales e a. (Racc. pag. 1615).

D — *Proposte di soluzione*

1. Proposta della Diversinte e della Iberlacta

La *Diversinte* e la *Iberlacta* chiedono alla Corte di dichiarare:

«L'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86, che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna, è invalido in quanto contempla l'applicazione di detto regolamento con effetto retroattivo».

2. Proposta del governo ellenico

Nello stesso senso, la *Repubblica ellenica* suggerisce alla Corte di dichiarare:

«L'art. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744, è invalido in quanto contiene una retroattività non consentita».

3. Proposta della Commissione

Quanto alla *Commissione*, essa propone la seguente soluzione:

«L'esame della questione sollevata dal giudice nazionale non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744».

IV — Risposte ai quesiti della Corte

A — Quesito alla *Diversinte* e alla *Iberlacta*

Quesito

«La *Diversinte* e la *Iberlacta* sono pregate di precisare se le varie partite di latte in polvere denaturato che esse hanno esportato nella Repubblica federale di Germania nel febbraio e nel marzo 1987 provenissero non già dalla loro produzione, ma dalle giacenze di latte in polvere denaturato importato in Spagna anteriormente al 1° marzo 1986».

Risposta

La *Diversinte* e la *Iberlacta* ammettono che le partite di latte in polvere da esse esportate dalla Spagna non erano di origine spagnola. Nel caso della *Diversinte* si trattava di latte

contenente il 18% di grassi che l'impresa si era procurata sul mercato spagnolo. Nel caso della *Iberlacta* si trattava di latte contenente il 12% di grassi che l'impresa aveva importato all'inizio del 1986 da vari Stati membri e che non aveva potuto essere rivenduto in Spagna a causa della saturazione del mercato ad opera delle importazioni dagli Stati Uniti. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non si trattava quindi in questi due casi di latte scremato in polvere proveniente dagli Stati Uniti al quale fossero stati aggiunti dei grassi o del latte intero.

La *Diversinte* e la *Iberlacta* sostengono che questa asserzione della Commissione è del resto infondata.

Anzitutto, un arricchimento del genere sarebbe irrazionale. Non sarebbe infatti redditizio mescolare del latte scremato in polvere con latte intero per ottenere un prodotto contenente il 12 o il 18% di grassi. Il latte intero in polvere costerebbe circa 400 PTA il kg, e il latte scremato in polvere denaturato circa 125 PTA il kg, mentre il latte denaturato in polvere contenente il 12 o il 18% di grassi potrebbe essere venduto a circa 110 PTA il kg.

Inoltre, per ottenere del latte in polvere contenente il 12 o il 18% di grassi a partire da latte scremato sarebbe indispensabile aggiungere a questo enormi quantità di latte intero (cioè, di fatto, del latte contenente il 26% di grassi) che costituirebbero più della metà del prodotto finale. Questa proporzione avrebbe la conseguenza di attribuire al prodotto finale origine spagnola, il che l'escluderebbe dalla tassa speciale.

B — *Quesito al governo ellenico**Quesito*

«Nelle sue osservazioni la Commissione sostiene che il progetto di regolamento, che doveva divenire il regolamento (CEE) 7 marzo 1987, n. 744, ha ottenuto il parere favorevole e unanime del comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattierocaseari nella seduta del 12 febbraio 1987. Se ciò è vero, il governo ellenico è pregato di chiarire per quale motivo esso si sia in un primo tempo espresso in senso favorevole al progetto di regolamento in sede di comitato di gestione ed abbia poi sostenuto dinanzi alla Corte che lo stesso regolamento è in parte invalido».

Risposta

Il *governo ellenico* ricorda anzitutto la sentenza 12 luglio 1979, causa 166/78, Italia/Consiglio (Racc. pag. 2575), secondo la quale il ricorso d'annullamento proposto da uno Stato membro contro un regolamento non è inficiato dalle posizioni assunte dai rappresentanti dello stesso Stato in occasione delle discussioni che ne hanno preceduto l'adozione. Esso sostiene che questa norma vale a fortiori per la presentazione di osservazioni nell'ambito di un rinvio pregiudiziale. Di conseguenza, il fatto che detto regolamento sia stato approvato all'unanimità dal comitato di gestione non toglierebbe nulla al diritto della Repubblica ellenica di sostenere che esso è parzialmente nullo in quanto inficiato da trasgressioni dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

A parte ciò, il governo ellenico rileva che la discussione in sede di comitato di gestione aveva ad oggetto le norme sostanziali, le quali non sono contestate, non già la data di entrata in vigore del regolamento.

C — *Quesiti alla Commissione**Quesito 1*

«La *Diversinte* e la *Iberlacta*, da un lato, e il governo ellenico, dall'altro, sostengono che la motivazione del regolamento (CEE) 16 marzo 1987, n. 744, non indica le ragioni per cui esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 1987. La Commissione è pregata di pronunciarsi su questa censura di mancanza di motivazione».

Risposta

La *Commissione* sostiene che la motivazione del regolamento contestato rientra nei limiti posti dalla sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre (Racc. pag. 395). Essa ricorda che lo scopo di questo regolamento era impedire il successo di una manovra speculativa consistente nell'importazione in Spagna, in esenzione da qualsiasi prelievo agricolo, di grandi quantitativi di latte scremato in polvere durante i due primi mesi del 1986. Giacché l'equilibrio perseguito dalla normativa comunitaria è stato rotto in modo fraudolento con un espediente consistente nel manipolare il prodotto reintroducendovi i grassi per sottrarsi al pagamento della tassa, la Commissione ha posto termine a questa manovra estendendo la tassa all'intero prodotto, anche non magro. Il penultimo 'considerando' del regolamento contestato, il quale dichiara che «per evitare movimenti specula-

tivi sul prodotto oggetto del presente regolamento è opportuno che le disposizioni in esso previste siano rese immediatamente applicabili», esprimerebbe quindi l'idea che il regolamento impugnato dev'essere applicato appena la manovra speculativa è stata conosciuta, onde porvi rimedio. La Commissione ritiene quindi che tale motivazione soddisfi le esigenze dell'art. 190 del Trattato CEE. Dato che, d'altro canto, era tecnicamente impossibile elaborare un progetto, convocare il comitato di gestione, discutere del testo, ottenere l'assenso del comitato, eseguire la procedura di approvazione del progetto e pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in un solo giorno o in un periodo di tempo molto ridotto, il solo mezzo efficace era di disporre l'applicazione retroattiva. Gli operatori accorti avrebbero dovuto aspettarselo.

Quesito 2

«La Commissione è pregata di far sapere alla Corte in qual modo degli operatori privati possono essere messi al corrente dei suoi progetti di regolamento, specialmente quando essi vengono sottoposti a un comitato di gestione».

Risposta

La *Commissione* espone che, per quanto riguarda gli atti che devono essere adottati con il procedimento del comitato di gestione, la prassi amministrativa vuole che, in generale, il progetto sia rimesso simultaneamente al comitato di gestione e al Parlamento europeo, in questo secondo caso per informazione. Ciò premesso, la natura non riservata del progetto di atto consente, tanto più dopo che sia stato approvato dal comitato, ch'esso sia conosciuto quasi immediatamente dagli interessati. In pratica, questo genere di informazioni è dato dalla stampa specializzata. A questo proposito la Commissione fornisce alla Corte una copia in data 13 febbraio 1987 del settimanale «*AGRA EUROPE*». Questo settimanale contiene una rubrica «comitati di gestione» la quale informa con precisione sui risultati dei lavori dei vari comitati dei giorni precedenti, e in particolare sul progetto di regolamento contestato.

R. Joliet
giudice relatore